

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Geo4Fun

Art.1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione Culturale **Geo4Fun**, d'ora in poi chiamata associazione.

Art.2. Regolamentazione

Essa è retta dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e dalle norme vigenti in materia.

Art.3. Sede e adesioni

L'associazione ha sede nel Comune di Oriolo Romano. L'eventuale trasferimento in altra sede potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate sia in Italia che all'estero. L'associazione può cooperare o aderire ad altre associazioni o enti, sia nazionali che internazionali, per il conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art.4. Descrizione, finalità, scopi ed attività

L'associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi di sviluppo culturale, ricerca e progresso tecnico e scientifico:

L'associazione è attiva nella promozione della neo-geografia, della tecnologia, della geomatica e delle scienze affini orientate al mercato consumer e professionale.

Essa nasce per favorire un approccio diffuso alle attività specialistiche e del tempo libero che coinvolgono aspetti e informazioni legate alla geografia. L'uso della geografia e degli strumenti di *positioning*, ma anche della navigazione indoor e outdoor, coniugati con il mondo dei neo-geografi e con lo sviluppo delle piattaforme di informazioni geografiche e navigazione per tutti, come Google map, Bing, OpenStreetMap e tutte le altre applicazioni orientate al web e ai sistemi mobile per la conoscenza geografica.

Nel raggiungimento di tali scopi, si propone di sostenere la cultura della geografia per tutti, la formazione e la promozione dei prodotti digitali di base per lo **sviluppo del territorio e delle comunità**. Alla stessa maniera, l'associazione sostiene la crescita dei sistemi tecnici e culturali per la realizzazione di tali obiettivi. Favorisce, inoltre, la diffusione degli strumenti del web gis e del geocaching, la digitalizzazione del territorio finalizzata alla crescita del 3D nel campo dei 3D City Models, dell'architettura, dell'archeologia, dei manufatti e del territorio in generale, con lo scopo della promozione digitale del territorio e dei beni culturali e ambientali.

L'associazione, quindi, promuove la cosiddetta "*geografia intelligente per il tempo libero*".

La filosofia alla base della sua costituzione è la realizzazione di un movimento culturale finalizzato alla conoscenza e alla promozione della *neogeografia* e all'applicazione di mappe e strumenti di localizzazione digitale.

L'associazione nel raggiungimento dei suoi fini, intende sostenere varie attività e in particolare:

- **Attività culturali:** promuovere sul territorio nazionale, europeo ed internazionale eventi e manifestazioni culturali con lo scopo di allargare la base dei soci sostenitori dell'associazione; promuovere la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, con lo scopo di promuovere la cultura della geografia digitale diffusa e di quanto definito all'art.4; sostenere e finanziare attività culturali, formative e educative con maggiore riguardo per i giovani, sia sul territorio nazionale che estero; cooperare e collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari, categorie di persone disagiate per cui la geografia digitale diventa strumento di evoluzione e supporto, associazioni del comparto, finalizzando le attività al sostegno e al raggiungimento dei suddetti indirizzi operativi.
- **Attività di formazione:** promuovere e/o realizzare corsi di base e di approfondimento sull'uso degli strumenti della **neogeografia**. Promuovere la formazione a tutti i livelli, sia attraverso corsi certificati che mediante percorsi di studio personalizzati in base alle esigenze, o mediante corsi di specializzazione sostenuti direttamente dall'associazione o attraverso i propri partner, soci o terzi donatori. Le attività di formazione potranno coincidere anche con programmi di coaching in Italia e all'estero, con particolare riferimento ai paesi europei e ai paesi in via di sviluppo.
La promozione della formazione e della cultura della **neogeografia** e di quanto sopra definito - più in generale di quanto individuato tra gli scopi dell'associazione - potrà avvenire anche attraverso la costituzione di premi e borse di studio sostenute finanziariamente dall'associazione, dai suoi membri e/o da suoi associati, partner o terzi donatori.
- **Attività editoriale:** realizzare e diffondere le pubblicazioni tecniche, di bollettini, di atti di convegni, di resoconti di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. Per svolgere le attività editoriali si potrà utilizzare sia la carta stampata che tutti i supporti telematici, ivi compresa la realizzazione di filmati digitali, prodotti cartografici e geografici digitali e tradizionali.

Art.5. Durata

La durata dell'associazione è indeterminata.

Art.6. Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è rappresentato dai seguenti beni:

- fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili e immobili che diverranno in futuro di proprietà dell'associazione;
- attività profit e non profit.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità e donazioni;

- contributi provenienti dallo Stato, Regioni, Enti locali, nonché da altri enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi elargiti da istituzioni comunitarie e organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti sia di associati sia di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale tecnica o agricola, svolte in misura strettamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali ricevute da associati e da soggetti terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, eventi e sottoscrizioni varie;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Art.7. Quota annuale, versamenti e avanzi di gestione

L'importo della quota annuale viene fissato dal consiglio direttivo con periodicità annuale. L'adesione è subordinata alla previa sottoscrizione della quota. I versamenti all'associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure come donazione o contributo, si considerano fatti a fondo perduto. In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e né quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.8. Bilancio e rendiconto

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare - anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente - le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del consiglio direttivo.

Art.9. Soci

Assumono la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche, le quali condividono le finalità dell'associazione, si impegnano per realizzarle e versano la quota sociale annuale.

Art.10. Modalità di adesione

Coloro che intendono aderire all'associazione devono presentare un'apposita istanza al consiglio direttivo con la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed eventuali regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.11. Diritti dei soci

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12. Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, a versare la quota associativa, a essere coerenti con gli obiettivi dell'associazione e a prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art.13. Norme disciplinari

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Nel documento devono essere contenute le motivazioni dell'esclusione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui all'art.21 del presente statuto: in tal caso la delibera di esclusione è efficace fino alla pronuncia del collegio stesso.

Art.14. Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provvede al versamento della quota associativa, entro la scadenza stabilita dalla delibera del consiglio direttivo, si intende automaticamente escluso a partire dal terzo mese successivo alla scadenza medesima.

Art.15. Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti e/o revisore dei conti (se nominati).

Art.17. Assemblea dei soci

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio tutte le volte che quest'organo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'associazione, oppure inviata a mezzo fax/e-mail, almeno dodici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina dei componenti del consiglio direttivo, del presidente e del vicepresidente
- nomina del collegio dei revisori dei conti;
- approvazione di eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- altri argomenti assegnati dalla legge o dallo statuto

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori

Lo statuto è modificato con delibera dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'art. 20 del presente statuto.

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Se non diversamente previsto, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in mancanza di questi dal vicepresidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se ritiene, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art.18. Consiglio direttivo e Presidente

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti tra i soci dall'assemblea per la durata di cinque anni e rieleggibili. Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il consiglio nomina un presidente, un vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio cura:

- la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'associazione;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la loro presentazione all'assemblea;
- la nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione;
- compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea.

Il presidente, e in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione, ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art.19. Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea nomina, quando lo ritenga opportuno o sia richiesto dalle norme di legge, il revisore unico o il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti tra gli iscritti al registro dei revisori dei conti presso il MEF, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la

tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art.20. Estinzione dell'associazione.

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del consiglio direttivo. L'assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di tre quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell'associazione e nomina un liquidatore che sostituisce il consiglio direttivo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'associazione. Il liquidatore è tenuto all'obbligo di rendiconto all'assemblea. È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.21. Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte (in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione) al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri mediatori nominati dal presidente della Camera di Commercio di Viterbo. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art.22. Clausola di rimando

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal codice civile nonché dal d.lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.